

N. 6606/10 R.G.N.R.
N. 1160/12 R.G. Trib.



**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE**

ORDINANZA ISTRUTTORIA

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza;

pronunciando sulla questione sollevata dalla difesa dell'imputato relativa all'inutilizzabilità della documentazione pervenuta dall'autorità amministrativa francese, concernente due conti correnti aperti presso la banca HSBC di Ginevra, in cui, in ipotesi di accusa, sarebbero state versate dall'imputato somme di denaro provento di redditi non dichiarati in Italia;

sentito il P.M. che all'odierna udienza si è opposto all'accoglimento della questione sollevata dalla difesa, evidenziando come la documentazione in questione sia stata legittimamente acquisita dalle autorità italiane sulla base di accordi di cooperazione con l'Autorità francese;

Premesso che, per concorde ammissione di tutte le parti processuali, gli atti di cui la difesa chiede l'espunzione sono stati acquisiti mediante indebito accesso al sistema informatico dell'istituto di credito elvetico da parte del dipendente Hervè Falciani, il quale ha illecitamente sottratto documentazione relativa ai conti correnti aperti da alcuni correntisti, tra cui l'odierno imputato, scaricandola dai server della banca;

che tale materiale è stato in seguito rinvenuto dalle autorità francesi nell'abitazione del predetto Falciani nell'ambito di una perquisizione domiciliare;

che detto compendio è stato quindi ottenuto da Falciani in modo illegale, attraverso l'accesso abusivo al sistema informativo della banca svizzera;

Rilevato che l'art. 191 c.p.p. sancisce l'inutilizzabilità delle prove "*acquisite in violazione dei divieti stabili dalla legge*";

che, per concorde giurisprudenza, il riferimento alla "*legge*" deve intendersi come comprensivo dei soli divieti probatori stabiliti da una norma processuale, con la conseguenza che la prova acquisita mediante la precedente commissione di un illecito penale è di regola utilizzabile, salvo che l'inutilizzabilità sia prevista da una specifica disposizione processuale;

che nel caso di specie il divieto probatorio di natura processuale potrebbe essere individuato nell'art. 240, c. 2 c.p.p., concernente i documenti anonimi e gli atti relativi alle intercettazioni illegali;

che, a tal proposito, è bene ricordare come l'art. 240 c. 2 c.p.p. prevede il divieto di utilizzo di “*documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni*”;

che la formulazione della norma da ultimo citata è inequivoca nel differenziare il momento della formazione dell'atto da quello della sua successiva acquisizione;

che ciò emerge dal raffronto con la parte della disposizione relativa ai documenti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni telefoniche o telematiche, che non possono essere utilizzati se sono stati “*illegalmente formati o acquisiti*”;

che quindi dalla formulazione letterale delle disposizione si desume una differente regolamentazione: mentre i documenti attinenti dati e contenuti di conversazioni soggiacciono alla sanzione dell'inutilizzabilità ove siano illegalmente formati o acquisiti, gli altri documenti divengono inutilizzabili solo ove siano formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, non essendo in quest'ultima ipotesi previsto alcun divieto probatorio in relazione all'illecita acquisizione della documentazione;

che, di conseguenza, la sanzione processuale dell'inutilizzabilità opera solo ove si possa ravvisare un'illegitima formazione di documenti prima non esistenti, e non nel caso in cui i documenti siano preesistenti e formati legittimamente, ma siano stati successivamente acquisiti illegalmente (ad esempio perché indebitamente sottratti o duplicati);

che, nel caso di specie, i documenti (le cosiddette *fiche* ossia le schede di sintesi relative alle posizioni di alcuni correntisti) sono stati formati legittimamente da un istituto di credito sulla base delle informazioni fornite dai correntisti, nello svolgimento di una regolare attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito;

che tali documenti, legittimamente formati, sono stati poi abusivamente duplicati da Falciani, che dunque non ha formato alcun documento attraverso la raccolta illegale di informazioni;

che la nozione di “raccolta di informazioni” richiama un'attività di ricerca e accumulo di informazioni tipica del dossieraggio illegale, fenomeno questo che è del tutto difforme dalla fattispecie oggetto del presente giudizio;

che, in altri termini, la norma deve essere intesa nel senso che i documenti di cui è vietato l'utilizzo debbono essere frutto di un trattamento illecito di dati personali, con la conseguenza che non rientra nell'ambito applicativo della norma il caso in cui i documenti, legalmente formati, siano in seguito sottratti o duplicati in modo illecito, giacché in tale ipotesi gli atti sono stati generati in modo legittimo e con il consenso dell'avente diritto;

che, peraltro, l'art. 240 c. 2 c.p.p., introdotto con il D.L. n. 259/2006 convertito con modificazioni nella Legge n. 281/2006, si propone di tutelare il diritto alla riservatezza in ipotesi di spionaggio o “dossieraggio” illegale;

che nel caso di specie le esigenze di tutela della riservatezza dell'imputato non possono che soccombere di fronte all'interesse, costituzionalmente garantito, di accertamento degli illeciti fiscali e di esercizio della pretesa punitiva, tanto più in ragione della natura dei documenti oggetto di prova, che riguardano il contratto di conto corrente con l'istituto



di credito estero, e quindi interessi e vicende di natura prettamente patrimoniale, estranee alla vita privata del soggetto;

che, a tali considerazioni, va aggiunto il rilievo per cui la documentazione di cui sopra è stata legittimamente acquisita da parte delle autorità italiane, sulla base di accordi di cooperazione tra Stati relativi allo scambio e condivisione di informazioni, sicché, agli effetti dell'ordinamento interno, tale compendio documentale risulta viepiù legittimamente acquisto;

che, peraltro, tale documentazione è stata spontaneamente e autonomamente trasmessa dalle autorità francesi a quelle italiane, al di fuori di qualsiasi richiesta di rogatoria, con il che nel caso in esame, in assenza di richiesta rivolta allo stato estero, non riveste alcun rilievo il rispetto delle procedure e dei limiti previsti per gli atti assunti per rogatoria (cfr. tra le molte Cass. Pen. N. 37250/2014);

che, pertanto, in applicazione del principio *male captum bene retentum*, più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, detta documentazione non può ritenersi affetta da inutilizzabilità patologica, fermo restando che la genuinità e capacità dimostrativa di tali atti potrà formare oggetto di ulteriori approfondimenti e valutazione da compiersi nel prosieguo dell'istruttoria ed in sede di discussione conclusiva;

PTM

Respinge la questione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa e dispone procedersi oltre.

Ordinanza letta in udienza.

Novara, 8 giugno 2015

Il Giudice
Luca Fidelio